2026/2608

23.11.2026

DECISIONE (UE) 2026/2608 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione a una raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato e all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio [1] l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci [2] e il relativo protocollo di emendamento [3] (convenzione SA), che, tra l'altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).

(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione SA, il comitato SA ha la funzione di proporre tali modifiche della convenzione SA ove auspicabile, avuto riguardo in particolare alle esigenze degli utilizzatori e ai cambiamenti tecnologici o alle variazioni negli schemi del commercio internazionale, di redigere note esplicative, pareri di classificazione, od altri pareri, come orientamenti per l'interpretazione del sistema armonizzato, e di redigere raccomandazioni per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato e.

(3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione SA, il Consiglio dell' Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) deve esaminare le proposte di modifica della convenzione SA elaborate dal comitato SA e deve raccomandarle alle parti contraenti della convenzione SA ai sensi della procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio dell'OMD il quale sia parte contraente della convenzione SAnon chieda che le proposte in questione o parte di esse siano rinviate al comitato SA per riesame. Il consiglio dell'OMD raccomanda modifiche della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA, di norma ogni cinque anni.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di OMD, per quanto riguarda una raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA, in quanto tale raccomandazione, una volta accettata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, sarà vincolante per l'Unione ai sensi del diritto internazionale e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [4].

[1] Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj).
[2] GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/369/oj.
[3] GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1987/369/oj.
[4] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

(5) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del comitato SA («decisioni SA») si devono considerare approvati dal consiglio dell'OMD se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al comitato SA per riesame o rinviarla al consiglio dell'OMD.

(6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione SA, qualora una questione sia stata sottoposta al consiglio OMD ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, di tale articolo, il consiglio dell'OMD deve approvare tali note esplicative, pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio dell'OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame.

(7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno all'OMD per quanto riguarda l'approvazionedi note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto tali decisioni redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA.

(9) Per tutelare i diritti dell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell'Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio dell'OMD non possa raggiungere una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA.

(10) Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'OMD e dalle parti contraenti della convenzione SA in preparazione delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto e agisca in funzione delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell'Unione.

(11) La decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio ([5]) ha istituito una procedura efficiente e snella per stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell'OMD. Poiché tale decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026, è opportuno sostituirla con una nuova decisione al fine di garantire la continuità, rafforzare la certezza del diritto e migliorare l'efficienza.

(12) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato SA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato SA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.

(13) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,

(14) Al fine di mantenere la posizione dell'Unione in merito a una raccomandazione del consiglio OMD relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione SA adottata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, e all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA e in merito alla redazione di tali atti nell'OMD dopo la scadenza della decisione (UE) 2023/2898 il 31 dicembre 2026, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2027 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di OMD per quanto riguarda una raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato e all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema e in merito alla redazione di tali atti nell'OMD, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità della sezione II dell'allegato.

([5]) Decisione (UE) 2023/2898 del Consiglio, del 19 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA (GU L, 2023/2898, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2898/oj).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa produce effetti dal 1 gennaio 2027 aal 31 dicembre 2032.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS

ALLEGATO

I. Posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione a una raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato il quale, a norma dell'articolo 2 di tale convenzione, fa parte integrante della medesima e all'approvazione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

1. PRINCIPI

Nel quadro dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) l'Unione:

a) promuove e agevola la classificazione doganale delle merci nonché un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato (SA) e la riduzione del numero di cause e litigi relativi a interpretazioni divergenti del SA e vi contribuisce;

b) si adopera per un idoneo coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase preparatoria delle decisioni in sede di comitato del sistema armonizzato (comitato SA) e provvede affinché le decisioni adottate in sede di OMD siano conformi alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (convenzione SA) ([1]);

c) provvede affinché le misure adottate in sede di OMD siano coerenti con le regole generali per l'interpretazione del SA;

d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche elaborate dall'Unione per il settore interessato;

e) promuove la semplificazione e la modernizzazione della nomenclatura del SA secondo l'evoluzione delle esigenze degli utilizzatori e lo sviluppo di nuove tecnologie;

f) assicura la coerenza con le altre politiche, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e con gli impegni internazionali in una misura pertinente alla luce della natura specifica della classificazione doganale.

2. CRITERI

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di OMD:

a) sono stabilite secondo i seguenti criteri generali:

— il principio che, nell'interesse della certezza del diritto e della facilità della verifica, il criterio decisivo per la classificazione delle merci a fini doganali sia in generale da reperire nelle caratteristiche e proprietà oggettive di tali merci, definite dal testo delle pertinenti voci del SA e nelle note di sezione o di capitolo, e

([1]) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj).

— le norme generali per l'interpretazione del SA delineate nell'allegato della convenzione SA;

b) ove applicabile, ed eccetto la raccomandazione alle parti contraenti relativa alla modifica della nomenclatura che figura nell'allegato della convenzione sul sistema armonizzato, tengono in considerazione i seguenti criteri specifici:

— la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di classificazione doganale delle merci,

— la nomenclatura del SA e le note esplicative del SA, i pareri di classificazione e le decisioni adottate dal comitato SA,

— le sottovoci della nomenclatura combinata (NC) ([2]) e le note esplicative della NC,

— i regolamenti e le decisioni di classificazione adottati dalla Commissione,

— le conclusioni del comitato del codice doganale, sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica», e

— eventuali altri atti giuridici o linee guida sulla classificazione doganale delle merci elaborati dal Consiglio o dalla Commissione.

3. ORIENTAMENTI

Ove opportuno, l'Unione si adopera, a sostegno dell'adozione delle seguenti decisioni in sede di OMD, conformemente ai principi e ai criteri di cui ai punti 1 e 2:

a) proporre e redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri orientativi per l'interpretazione del SA;

b) redigere raccomandazioni intese a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi del SA;

c) una raccomandazione alle parti contraenti relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 16 di tale convenzione.

II. Definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione nell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul SA e della raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul SA.

Prima di ogni riunione del comitato SA, durante la quale il comitato SA è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici per l'Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei dati tecnici e delle altre informazioni pertinenti più recenti trasmessi alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità dei documenti di lavoro in conformità del regolamento interno del comitato SA.

([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

A tal fine, e sulla base delle suddette informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato SA di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile.

Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione riguardo a tale parte al comitato SA.

Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione, con congruo anticipo prima del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, trasmette al Consiglio per esame e approvazione un documento scritto nel quale indica se la decisione o le decisioni in questione possano essere accettate o se la questione debba essere rinviata al consiglio dell'OMD o sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.

Per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare l'adozione in sede di OMD di una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, la Commissione chiede a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.

Prima della riunione del consiglio dell'OMD durante la quale il consiglio dell'OMD è chiamato ad adottare la raccomandazione relativa alla modifica della nomenclatura che figura in allegato alla convenzione sul sistema armonizzato, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima della riunione del consiglio dell'OMD, un progetto di documento che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile.